

MASSIMARIO ANNO GIUDIZIARIO 2010-2011
ORIENTAMENTO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO
IN MATERIA DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Modifica delle condizioni di separazione

Pendenza del giudizio di divorzio

R.G. 1642/2010 - Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta- Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

L'istanza di modifica delle condizioni della separazione "è inammissibile stante la pendenza del giudizio di divorzio".

Una volta instaurata la causa di divorzio, non è possibile chiedere, con il rimedio previsto dall'art. 710 c.p.c., la modifica dei provvedimenti emessi con la sentenza di separazione personale (o dei patti concordati dai coniugi in sede di separazione consensuale), in quanto superati (o destinati ad essere superati) dal contenuto dell'ordinanza presidenziale, anche se confermativa di quei provvedimenti (o patti).

In questi termini si è espressa la Corte d'Appello di Reggio Calabria con il decreto in data 23 gennaio 2006, conformemente peraltro alla giurisprudenza della Cassazione (sentenza 19 luglio 1982 n. 4238) che ha affermato la competenza esclusiva del giudice del divorzio sull'affidamento della prole e sulle questioni ad esso inerenti anche nel caso in cui la domanda di divorzio sia stata proposta dopo l'introduzione della domanda di modificazione delle condizioni fissate in sede di separazione.

Disposta la compensazione delle spese di lite per effetto della reciproca soccombenza delle parti.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie

R.G. n. 1621/2010 - Presidente Relatore dott. Angelo Gin Tibaldi

Il Tribunale accoglie il ricorso di modifica delle condizioni di separazione (richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie): "ritenuto che abbia perso giustificazione l'assegno di mantenimento in favore della moglie che è dipendente pubblica con contratto annuale decorrente dall'uno settembre 2010 (mentre in precedenza svolgeva soltanto occasionali supplenze come bidella) revoca il previsto assegno e compensa le spese di giudizio"

AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 1621/2010 R.G. È STATO PROPOSTO RECLAMO IN RELAZIONE AL SOLO CAPO DELLA DECISIONE RIGUARDANTE LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE:

"Osserva la Corte che il primo Giudice ha correttamente disposto la compensazione delle spese, risultando evidente che al momento della costituzione nel giudizio di primo grado avvenuta in data 30 agosto 2010, la ricorrente non aveva ancora ripreso un'attività lavorativa regolare, avendo svolto in precedenza attività di collaboratrice scolastica in sostituzione di una dipendente in maternità fino al 30 giugno 2010, con orario ridotto per 18 ore settimanali. Non può ritenersi, pertanto, che all'epoca la condizione economica della moglie fosse migliorata rispetto al momento dell'omologa delle condizioni di separazione e quindi, risultare tale da giustificare la modifica di tali condizioni, atteso che l'assunzione per contratto annuale è successiva a quella data.

Legittimamente la ricorrente si era opposta alla domanda svolta dal marito e legittimamente il Tribunale ha, di conseguenza, compensato le spese di lite.

Il reclamo va rigettato e, stante la natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese del presente grado di giudizio".

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di modifica delle condizioni economiche

Richiesta di modifica del regime di affidamento della figlia minore

R.G. n. 259/2010 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dott. Andrea Carli

Devono ritenersi irrilevanti gli elementi dedotti dalle parti in quando afferiscono a circostanze già esistenti al momento della separazione poiché, non trattandosi di mutamenti sopravvenuti, non possono essere presi in considerazione in sede di modifica (cfr. ex pluribus Cass. 8 maggio 2008, n. 11488).

“L’affermazione del difensore del ricorrente in sede di udienza di comparizione (ovvero che attualmente l’apporto lavorativo del ricorrente sarebbe sospeso) costituisce una circostanza del tutto generica ed in ogni caso indimostrata, atteso che nessun elemento decisivo può trarsi dalla fotocopia di un articolo di stampa prodotto in tale sede.

La situazione complessiva dei coniugi, per quanto attiene agli aspetti economici, non è mutata rispetto agli elementi già valorizzati in sede di separazione.

Lo stesso può dirsi con riferimento al regime di affidamento della figlia, posto che il ricorrente non ha allegato a tal proposito alcun mutamento sopravvenuto delle circostanze”.

Disposta la compensazione delle spese processuali stante la reciproca soccombenza delle parti.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento della figlia

Contribuzione alle spese straordinarie relative alla frequentazione di facoltà universitaria

R.G. n. 504/2011 - Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Giudice Relatore dott. Luca Verzeni

Il Tribunale accoglie il ricorso di modifica delle condizioni di divorzio in tema di contribuzione alle spese scolastiche: il resistente, pur opponendosi al richiesto aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento, riconosce che vi è stato un incremento delle spese straordinarie a ragione della frequentazione dell’università da parte della figlia altresì, riconosce che il predetto incremento attiene non soltanto alle “spese scolastiche” in senso stretto - quali pagamento delle tasse universitarie e l’acquisto dei libri di testo, ma anche dei costi derivanti in genere dalla frequentazione della facoltà universitaria.

Il Tribunale di Bergamo a parziale modifica delle condizioni di divorzio pone a carico del padre l’obbligo di contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie relative alla frequentazione della facoltà universitaria intendendosi come tali quelle inerenti: il pagamento di tasse universitarie, l’acquisto di libri, il trasposto settimanale, gli spostamenti nella cerchia cittadina con mezzi pubblici (eventuale abbonamento autobus), il canone mensile di locazione dell’immobile e le conseguenti spese di condominio.

Spese di lite integralmente compensate inter partes “stante i limiti entro i quali risulta accolto il ricorso”.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio

Autosufficienza economica del figlio

R.G. n. 1572/2010 - Presidente dott. Angelo Gin Tibaldi - Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

Il Tribunale accoglie il ricorso di modifica delle condizioni di divorzio in tema di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio risultando documentalmente che il figlio abbia lasciato la casa della madre per vivere in quella del padre e abbia raggiunto l'autosufficienza economica.

"Revocato l'assegno di mantenimento in favore del figlio e nulla disposto sulle spese in difetto di opposizione dell'intimata".

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di revoca dell'assegno divorzile in favore della moglie

R.G. n. 956/2010 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dott.ssa Sara De Magistris

L'assegno divorzile in favore della moglie non può essere revocato ma soltanto ridotto "non potendosi dirsi raggiunta una prova certa in ordine all'effettiva entità del decremento reddituale del ricorrente apparendo non pienamente attendibili le dichiarazioni dei redditi presentate nel corso degli anni, in particolare dall'epoca del divorzio all'attualità, indicando redditi che per la loro entità non appaiono pienamente compatibili con le obbligazioni pecuniarie assunte dal ricorrente.

Ciò a ragione anche dell'assenza di prova, incombente sul ricorrente, che la moglie svolga un'attività lavorativa come infermiera da cui ricavi un reddito non dichiarato".

Il Tribunale dichiara interamente compensate tra le parti le spese di procedura "sussistendo giusti e fondati motivi attesa la natura del procedimento, l'accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente ed il rifiuto del ricorrente della proposta conciliativa della resistente (che aveva offerto una riduzione dell'assegno divorzile pari all'importo riconosciuto dal tribunale con la presente pronuncia)".

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di revoca o riduzione dell'importo dell'assegno in favore della moglie

R.G. n. 421/2011 - Presidente dott. Marino Marongiu - Giudice Relatore dott. Andrea Carli

Non può costituire oggettivo peggioramento delle proprie condizioni reddituali e patrimoniali la destinazione dell'appartamento, assegnato alla moglie in sede di divorzio, in uso alla figlia bensì frutto di una libera scelta.

"La dimostrata riduzione del reddito mensile del ricorrente costituisce nuova e sopravvenuta circostanza idonea a fondare la domanda di modificazione delle condizioni di divorzio tuttavia, detta circostanza non determina il venir meno di una differente posizione reddituale tra le parti con la conseguenza che l'assegno stabilito in sede di divorzio deve essere ridotto ma non revocato".

Compensate le spese di lite tra le parti.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle prole

Richiesta di corresponsione mensile omnicomprensiva del contributo di mantenimento della prole

R.G. n. 983/2011 - Presidente dott. Marino Marongiu - Giudice Relatore dott. Vincenzo Domenico Scibetta

La richiesta di una "corresponsione mensile omnicomprensiva", a prescindere da ogni considerazione in ordine alla capacità reddituale dell'obbligato, non appare conforme all'interesse della prole, posto che le spese straordinarie, per loro natura, non sono quantificabili ex ante.

"Il fisiologico evento rappresentato dalla crescita della prole è di per sé idoneo a comportare la necessità della richiesta di revisione.

Per quanto riguarda le spese straordinarie, è tuttavia opportuno, al fine di prevenire ulteriori contrasti in ordine alle stesse, dettare una disciplina analitica, quale quella descritta nel dispositivo".

Disposta la condanna al rimborso delle spese di lite stante la soccombenza del resistente.

Modifica delle condizioni di separazione

Domanda di riduzione del contributo di mantenimento: prova della circostanza sopravvenuta - Richiesta di cauzione ex art. 156, quarto comma, c.p.c.

R.G. 326/2010 - Presidente Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Ai fini dell'accoglimento della domanda di riduzione del contributo di mantenimento statuito in sede di separazione non basta la mera allegazione di circostanze sopravvenute, occorrendo - viceversa - la prova positiva della sussistenza delle stesse.

La richiesta di cauzione ai fini dell'art. 156, 4° comma c.c. è nulla per indeterminatezza del petitum, quando non venga precisato il contenuto della cautela stessa (nel caso di specie, l'istante si era limitata a chiedere che venisse ordinato al ricorrente di *prestare idonea garanzia reale o personale circa l'adempimento dell'obbligo di versare la somma di Euro 8.500,00 dovuta*).

Disposta la compensazione delle spese di lite per effetto della reciproca soccombenza delle parti.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di riduzione del contributo di mantenimento - Redditi prodotti, in tutto o in parte, all'Estero

R.G. 1042/2010 - Presidente Dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

La reale capacità contributiva del soggetto obbligato può evincersi:

- dalla attualità di una attività ben remunerata alle dipendenze di più società, in Italia e all'Estero (il che non consente di considerare provata la dedotta riduzione della capacità lavorativa per problemi di salute)
- dalla non congruenza tra le somme erogate a titolo di mantenimento e gli importi dedotti nelle dichiarazioni dei redditi (nel caso di specie, dai CUD prodotti in giudizio dal ricorrente, relativi alla attività lavorativa precedentemente svolta, risultava un reddito che, in mancanza dei guadagni percepiti all'Estero, non risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia, non sarebbe stato sufficiente nemmeno a pagare le somme concordate in sede di separazione consensuale),
- dal tenore di vita goduto dal medesimo (nel caso di specie evinto da circostanze dedotte dalla resistente, circostanze da considerarsi pacifiche per non essere state contestate dal ricorrente).

Irrilevante il fatto dedotto dal ricorrente secondo cui la moglie avrebbe intrapreso una nuova relazione sentimentale con altro soggetto, che avrebbe potuto provvedere a parte del suo mantenimento: *è dunque evidente che, allo stato, la resistente non trae alcun vantaggio economico da tale asserita relazione (dato che il ricorrente prospetta come meramente eventuale e futuro il contributo al mantenimento della stessa).*

Rigettata l'istanza della resistente volta a conseguire l'ordine al terzo datore di lavoro di pagamento diretto degli assegni, dovendosi ritenere che il parziale inadempimento del ricorrente fosse imputabile alle difficoltà economiche patite nel periodo nel quale è rimasto privo di occupazione lavorativa.

Condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite.

AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 1042/2010 R.G. E' STATO PROPOSTO RECLAMO IN RELAZIONE A TUTTI I CAPI DELLA DECISIONE

La Corte, "osservato che il reclamante non ha negato il possesso di beni voluttuari, rammentato che i provvedimenti che disciplinano i rapporti economici tra i coniugi a seguito della separazione (o del divorzio) possono essere modificati per adeguare l'ammontare del disposto contributo all'intervenuta <variazione> delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, dovendo a tale fine pertanto il Giudice valutare **(nel rispetto del principio di disponibilità e di quello della domanda)** l'evoluzione delle condizioni delle parti sia prima che nel corso del giudizio, reputato totalmente condivisibile il giudizio del Tribunale di Bergamo non avendo il reclamante provato alcuna sopravvenienza tale da fare ritenere mutata la situazione economica e patrimoniale delle parti già esaminata in sede di omologa, non avendo in particolare dimostrato in concreto né che la cessazione della sua precedente attività lavorativa sia stata determinata dalle affezioni mediche dedotte e né l'esistenza ed entità della riduzione delle capacità lavorative asserite, fatto peraltro contraddetto dalla elevata qualifica manageriale attualmente dallo stesso rivestita e dallo svolgimento di attività di lavoro all'estero", rigetta il reclamo, con condanna del reclamante alla refusione delle spese.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di riduzione del contributo di mantenimento

R.G. 547/2010 - Presidente Relatore Dott. Angelo Gin Tibaldi-

Con ricorso ex art. 710 c.p.c., il marito richiede la riduzione del contributo di mantenimento statuito nell'interesse del figlio, deducendo di essere stato licenziato e di avere successivamente stipulato un contratto di lavoro a chiamata, conseguendo altresì l'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 240 -360 giorni; segnala altresì la propria situazione debitoria instauratasi successivamente alla separazione.

Si costituisce la resistente, sostenendo essere il licenziamento del coniuge giustificato da condotta imputabile al ricorrente (il quale si sarebbe disinteressato del posto di lavoro, sostanzialmente ricavando introiti più che adeguati dalla attività presso il locale di un parente alle cui dipendenze egli ha poi intrapreso a lavorare) e contestando l'effettivo mutamento delle condizioni economiche in capo al marito.

Le parti raggiungono un accordo in occasione dell'udienza di comparizione dinanzi al Collegio, prevedendo la riduzione per soli mesi quattro dell'assegno del minore, con successivo ripristino dello stesso, nonché l'obbligo del ricorrente al pagamento degli arretrati con impegno della resistente alla remissione della querela nelle more sporta (n.d.r.: trattasi peraltro di fattispecie procedibile d'ufficio).

Disposta la compensazione delle spese di lite.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di modifica delle condizioni relative al minore con riguardo al genitore non coabitante - Provvedimenti di autorizzazione scolastica - Eccezione di incompetenza territoriale: fondatezza

R.G. 2257/2011 - Presidente Relatore: Dott. Marino Marongiu

L'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile sollevata dal resistente il quale, nelle more, ha proposto ricorso ex art. 155 bis-ter-quater c.p.c. dinanzi al Tribunale di OMISSIS è fondata e va accolta. Va al riguardo innanzitutto rilevato che, a norma del combinato disposto dell'art. 710 c.p.c. in relazione all'art. 709 ter, 1° comma c.p.c., la competenza a conoscere delle relative controversie si radica <nel luogo di residenza del minore>. Nel caso di specie, occorre individuare detto luogo di residenza abituale in considerazione dell'avvenuto trasferimento di fatto della residenza (recte: domicilio) del minore attuato dal genitore coaffidatario presso il quale è collocato, in prossimità temporale con l'instaurazione dell'eventuale procedimento di modifica.

In coerenza con l'esigenza di evitare un'interpretazione della normativa tale da consentire irragionevolmente ad una delle parti interessate di scegliere il giudice da adire (c.d. fenomeno del "forum shopping"), ritiene il Collegio che tale luogo vada riconosciuto essere quello coincidente con la residenza abituale del minore pregressa ove si faccia riferimento all'autorità competente in ordine alla richiesta di modifica proposta in via preventiva per dirimere il conflitto e applicare la disciplina modificativa delle condizioni relative al minore, anche con specifico riguardo al rapporto con il genitore non coabitante.

Nel caso in esame, è risultato pacifico che il minore ha avuto la propria residenza abituale in OMISSIS fino al trasferimento di residenza in Bergamo attuato dalla madre, nella consapevolezza del dissenso dell'altro genitore. Ogni contrasto sul punto andava risolto non unilateralmente e in via di fatto, trattandosi di scelta non certo di ordinaria amministrazione.

Condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole

Svolgimento della relazione tra la prole ed il genitore non coabitante

R.G. 1767/2011 - Presidente: Dott. Angelo Gin Tibaldi - Relatore: Dott. Andrea Carli

Non sussistono giustificati motivi per modificare le condizioni di divorzio nell'ipotesi in cui la allegazione di sopravvenuto peggioramento della propria situazione reddituale e patrimoniale risulti contraddittoria (nel caso di specie, all'udienza il ricorrente ha dedotto che il proprio reddito si è drasticamente ridotto nei mesi successivi al gennaio 2010; nel ricorso, invece, egli ha esposto che già nel 2009 si era verificato un dimezzamento delle entrate, sicchè si deve ritenere che - al momento della sentenza di divorzio depositata nel gennaio 2010 - l'istante avesse già subito una significativa diminuzione del proprio reddito: l'ulteriore deterioramento non appare di entità tale da giustificare una modifica del regime patrimoniale voluto dai coniugi all'inizio del 2010).

Nulla osta alla recezione delle intese inter partes in ordine alla modifica dei tempi di permanenza della figlia presso il padre.

Condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.

AVVERSO IL PROVVEDIMENTO N. 1767/2011 R.G. E' STATO PROPOSTO RECLAMO.

Secondo la Corte, correttamente il Tribunale ha evidenziato che, sulla base delle allegazioni dello stesso ricorrente, la cessazione della sua carriera di OMISSIS risale ad epoca antecedente alla pronuncia di divorzio e che il reddito da lavoro dallo stesso percepito risulta sostanzialmente immutato, a fronte di alcuna modificazione delle condizioni economiche della resistente. E' stato lo stesso reclamante a confermare, in occasione dell'udienza di comparizione dinanzi al Tribunale che il suo reddito da lavoro è rimasto invariato, così come egli ha ammesso di aver percepito redditi per l'attività di fino al 2009, redditi dei quali non vi è documentazione ufficiale in atti e ciò avvalorata il dubbio, sollevato dalla reclamata, che egli possa continuare a percepire redditi non dichiarati. Risulta che il reclamante vive in immobile concesso in comodato e, pertanto, la sua retribuzione non subisce decurtazioni per la spesa dell'abitazione. L'ammontare di Euro 400,00 mensili fissato per il mantenimento della bambina a carico del padre risulta proporzionato alle attuali esigenze del figlio (art. 155, comma 4 c.c.) e tale somma non può essere ridotta in considerazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre (la disciplina concordata dalle parti in sede di modifica delle condizioni di divorzio costituisce solo una specificazione della più generica pregressa modalità).

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di cessazione dell'obbligo di corresponsione al coniuge del contributo di mantenimento in favore della prole

R.G. 401/2010 - Presidente Relatore: Dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore: Dott.ssa Sara De Magistris

Va dichiarata la cessazione, con effetto dalla data della domanda, dell'obbligo di corresponsione al coniuge del contributo di mantenimento in favore della prole nell'ipotesi in cui è mutato il regime di affido dei minori, non più conviventi con il genitore (in conseguenza dello stato di tossicodipendenza della madre, con conseguente affido della prole alla Tutela Minori del Servizio Sociale territorialmente competente e successivo collocamento presso familiari).

Spese non ripetibili nei confronti della parte resistente, non comparsa e non costituita in giudizio).

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di riduzione del contributo di mantenimento in favore della prole

R.G. 814/2011 - Presidente Relatore: Dott. Marino Marongiu - Giudice Relatore: Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

L'incremento del patrimonio immobiliare, successivo alla pronunzia della sentenza di divorzio, è sintomatico di un aumento della capacità reddituale del ricorrente. Si deve dunque prescindere, nel caso di specie, dalle risultanze delle dichiarazioni dei redditi che comprovano un deterioramento. La misura attuale del contributo di mantenimento appare in ogni caso congrua in relazione alla complessiva situazione reddituale e patrimoniale dell'istante.

Spese straordinarie da ripartire tra le parti in conformità al "protocollo di intesa AIAF".

Compensazione delle spese di lite.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di riduzione del contributo di mantenimento in favore della prole

R.G. 432/2011 - Presidente: Dott. Vincenzo Domenico Scibetta- Giudice Relatore: Dott. Luca Verzeni

Acclarato l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente (a seguito di licenziamento), va ribadito che - secondo la prassi vigente presso il Tribunale di Bergamo - il contributo di mantenimento per la prole non può essere inferiore ad Euro 200,00 mensili (nel caso di specie, si tratta di un solo figlio), con conseguente riduzione dell'assegno in conformità al predetto criterio.

Non può essere accolta l'istanza di versamento della somma dovuta direttamente al figlio, essendo tale domanda carente sotto il profilo della motivazione e risultando, in ogni caso, dagli atti, l'attuale permanenza del medesimo presso la residenza del padre.

Statuita la condanna del resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di riduzione del contributo di mantenimento in favore della prole

R.G. 695/2010 - Presidente Relatore: Dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Rilevato che il ricorrente non ha nemmeno dedotto (né tanto meno offerto di provare) i redditi percepiti dalla figlia maggiorenne (sicché, anche qualora la figlia fosse attualmente occupata, sarebbe preclusa la valutazione circa la raggiunta autosufficienza economica), considerato l'attuale stato di disoccupazione della figlia stessa, va rigettato il ricorso diretto alla modifica delle condizioni.

Compensate le spese di lite (stante la reciproca soccombenza; NDR: la resistente ha proposto domanda riconvenzionale, pure rigettata, ma non è dato evincerne il contenuto).

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta incremento assegno di mantenimento per la prole

Richiesta previsione di un contributo anche alle spese scolastiche ed extrascolastiche straordinarie

R.G. n. 1016/10 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

La moglie ricorreva avanti il Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione personale del coniuge, al fine di ottenere l'incremento del contributo per il mantenimento dei figli e la previsione di un contributo per le spese scolastiche ed extrascolastiche straordinarie o, in alternativa, di un maggiore assegno comprensivo delle suddette spese straordinarie.

Il resistente chiedeva la reiezione delle domande proposte dalla ricorrente.

Il Tribunale respingeva la domanda di incremento dell'assegno di mantenimento, poiché le condizioni economiche documentate dal resistente non risultavano compatibili con un aumento del contributo di mantenimento già determinato in sede di separazione, in euro 500,00 (per due figli), oltre rivoluzione annuale.

Quindi, nonostante le sopravvenienze allegata dalla resistente, il Tribunale non disponeva alcun incremento dell'assegno di mantenimento della prole ma, in considerazione della situazione lavorativa della ricorrente, veniva disposto, a carico del resistente, il pagamento del 50% delle spese straordinarie previamente concordate (scolastiche ed extrascolastiche-sportive e ludiche).

Attesa la parziale soccombenza, le spese di lite venivano compensate per 1/2.

Modifica delle condizioni di separazione

Modifica del regime di visita

Richiesta di condanna ex art. 709 ter c.p.c.

R.G. n. 1228/2010 - Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Giudice Relatore dott. Luca Verzeni

La moglie, ricorreva avanti il Tribunale di Bergamo al fine di ottenere le modifiche del regime di visita del padre al figlio minore, rispetto a quanto stabilito nella separazione omologata dal Tribunale di Lecco poiché, atteso il trasferimento della ricorrente, dalla residenza sul lago di Como ad altro luogo in provincia di Bergamo, il predetto regime di visita (lunedì, martedì e mercoledì con la madre e il mercoledì dalle 19 sino al sabato alle ore 9.00 con il padre) comportava il continuo spostamento del minore con conseguenti ripercussioni negative sullo stato psico-fisico del medesimo.

Si costituiva il resistente chiedendo la reiezione delle domande avversarie, atteso che, nelle more della fissata udienza di comparizione delle parti, il resistente aveva reperito un alloggio nei pressi dell'abitazione della ricorrente, ovviando così ai continui trasferimenti, e chiedendo, altresì, in via riconvenzionale, l'affidamento esclusivo del minore, adducendo una condotta materna gravemente omissiva della cura e protezione della prole, con conseguente richiesta di versamento, da parte della madre, del contributo per il mantenimento del figlio minore, nonché la condanna della ricorrente ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed al risarcimento del danno.

Il Tribunale, espletata la C.T.U. circa il miglior regime adottabile a favore del minore in tema di affidamento, collocamento e diritto di visita del genitore non affidatario o collocatario,

ritenuto di condividere le conclusioni del consulente d'ufficio, confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori e il collocamento prevalente del minore presso la madre, modificava il regime di visita del padre come segue: a settimane alterne, un week-end lungo dal giovedì dopo la scuola al lunedì mattina con riconsegna del minore alla scuola (dell'Infanzia), la settimana successiva al week-end di pertinenza un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento e riconsegna del minore a scuola.

Festività natalizie una settimana con ciascun genitore ivi comprese le festività pasquali. Festività "dei ponti" in modo alternato. Vacanze estive equamente suddivise, per non più di due settimane consecutive con ciascun genitore.

Il Tribunale respingeva, ritenendola infondata poiché priva di specifiche contestazioni nel merito e del tutto generica, la domanda riconvenzionale del resistente di affidamento esclusivo.

Allo stesso modo il Tribunale respingeva le domande del resistente in ordine all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria e al risarcimento del danno, ritenendo, entrambe le domande infondate poiché sprovviste di elementi probatori in ordine alle carenze di capacità genitoriale della madre, rilevando, per contro, che le capacità genitoriali di entrambi i genitori risultavano compromesse dal livello di conflittualità tra di essi.

Il Tribunale condannava infine, il resistente in virtù della regola della soccombenza, alla rifusione delle spese di lite liquidate in via equitativa (in mancanza di notula spese).

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole

R.G. n. 201/2010 - Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

Il ricorrente chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore delle due figlie, a causa delle mutate condizioni economiche dovute al proprio stato di disoccupazione, sopravvenuto rispetto al periodo in cui la separazione veniva omologata.

La resistente si costituiva opponendosi alla riduzione dell'assegno e chiedendo, in via riconvenzione, la modifica delle condizioni relative alla visita tra padre e figlie.

Il Tribunale riteneva fondate le richieste del ricorrente avendo egli prodotto certificazione dello stato di disoccupazione e documentazione fiscale, invece, per contro, non aveva la resistente dedotto precise circostanze a confutazione dell'assunto avversario, né prodotto documentazione o fornito possibili elementi concreti di riscontro a suffragio della propria opposizione.

Il Tribunale, quindi, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambe le parti e della modestia dell'importo del contributo sino a quel momento versato dal ricorrente, stabiliva a parziale modifica delle condizioni di separazione, che il marito versasse alla moglie quale contributo per il mantenimento delle figlie euro 200,00 per ciascuna.

Il Tribunale respingeva, invece, la domanda riconvenzionale della resistente ritenendo le allegazioni addotte a sostegno della stessa del tutto generiche e comunque non idonee a giustificare le modifiche degli accordi di separazione od ogni altro provvedimento.

Il Tribunale condannava, infine, la resistente alla rifusione delle spese processuali (in virtù della regola della soccombenza) a favore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello stato, e disponendo il pagamento a favore dello stato e liquidando a favore del difensore del ricorrente euro 324,50 per diritti ed euro 425,00 per onorari (oltre spese generali ed accessori di legge).

Modifica delle condizioni di separazione
Assegno di mantenimento per la prole e la moglie
Ammonimento ex art. 709 ter c.p.c.
Condanna ex art. 96 c.p.c.
R.G. n. 2478/2010 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Il ricorrente chiedeva che il Tribunale emettesse ammonimento ex art. 709 ter cpc, adducendo la eccessiva rigidità della madre (convenuta) nell'osservanza del regime di visita tra padre e figlia.

Il ricorrente chiedeva, altresì, la modifica delle condizioni di separazione in ordine agli incontri con la figlia minore, sostituendo l'attuale regime con la possibilità di vedere la figlia a propria discrezione, anche quotidianamente, previo avviso.

Il ricorrente instava, inoltre, per la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore di moglie e figlia per intervenuti problemi economici.

La resistente convenuta chiedeva anch'essa l'ammonimento del ricorrente ex art. 709 ter cpc, nonché la reiezione della domanda di riduzione degli assegni di mantenimento, con conseguente condanna del ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.

Il Tribunale respingeva le rispettive domande di ammonimento avanzate dalle parti, ritenendole infondate, in quanto sprovviste di prove in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della norma citata (gravi inadempienze, atti che arrechino pregiudizio alla prole o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento).

Il Tribunale, inoltre, respingeva la domanda del ricorrente di modifica del regime di visita, ritenendo la richiesta non motivata da circostanze sopravvenute all'omologa della separazione né da altre ragioni plausibili, sostanzandosi unicamente nell'obliterazione del calendario di visita.

Il Tribunale respingeva, altresì, la modifica delle condizioni di separazione in ordine alla diminuzione degli assegni di mantenimento, atteso che dalla documentazione prodotta in giudizio risultava un incremento patrimoniale per il ricorrente e delle potenzialità reddituali del medesimo (cessione delle quote sociali da parte della convenuta, riscossione di indennizzo assicurativo per incendio di merce).

Respingeva, infine, il Tribunale, le domande della resistente ex art. 96 cpc, ritenendo che nessuna prova fosse stata offerta circa l'esistenza e l'ammontare del danno sofferto per effetto dell'instaurazione del giudizio. Integrale compensazione delle spese in considerazione della reciproca soccombenza.

Modifica delle condizioni di separazione
Richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole
R.G. n. 1259/2011 - Presidente dott. Marino Marongiu - Giudice Relatore dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Il ricorrente instava, avanti il Tribunale, per la diminuzione dell'assegno di mantenimento dei figli adducendo la sopravvenuta riduzione del proprio reddito (da euro 1200,00 a euro 800,00) e la nascita di un altro figlio dalla attuale compagna.

La resistente si costituiva chiedendo la reiezione della domanda avversaria riferendo una serie di circostanze e citando banche e numeri di conto, ove sosteneva esistessero depositi di denaro

e titoli; nonché l'utilizzo da parte del ricorrente medesimo di due prestigiose auto che, sosteneva la resistente, risultavano solo formalmente intestate a terzi (prestanome).

Chiedeva, inoltre, la resistente che fosse disposta l'indagine tributaria.

Il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente di diminuzione dell'assegno a favore della prole nata dal matrimonio, ritenendo provata la contrazione reddituale del ricorrente medesimo dalla produzione della documentazione fiscale; documentazione contestata, sosteneva il Tribunale, solo in modo generico ed apodittico dalla resistente con riferimento ad elementi irrilevanti e circostanze sfornite di prova.

Il Tribunale sosteneva, infatti, che, in ordine ai depositi bancari, la titolarità degli stessi di per sé («in difetto di deduzioni e prove sulla loro consistenza») nulla comprovi.

Riteneva, inoltre, il Tribunale che il possesso delle due auto prestigiose ma di modesto valore economico (3.800,00 Jaguar e 6.000,00 Dailmer Chrysler) non fosse sintomatico di una redditualità superiore a quella dichiarata.

Il Tribunale, quindi, a parziale modifica delle condizioni di separazione determinava in euro 800,00 mensili (da 1.200,00) l'assegno di mantenimento per i due figli, fermo restando il concorso per il pagamento delle spese scolastiche e mediche (e l'assegno di mantenimento per la moglie di € 400,00).

Spese compensate integralmente stante l'accettazione medesima da parte della ricorrente della richiesta avversaria. Nulla disposto sulla richiesta di indagine tributaria.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta esonero dal mantenimento del figlio invalido

R.G. n. 1212/2010 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dott. Andrea Carli

Il ricorrente chiede al Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio, l'esonero dall'obbligo di mantenimento del figlio, sostenendo che quest'ultimo, percependo una pensione di invalidità (per sindrome depressiva) ed avendo l'età di 28 anni, sia in grado di provvedere da sè al proprio mantenimento.

Nessuno compare per parte resistente ritualmente chiamata in giudizio.

Il Tribunale rileva che, dalle risultanze processuali (documentazione prodotta e dichiarazioni rese dal ricorrente) l'unico elemento certo consiste nell'inabilità al lavoro per malattia del figlio, mentre non vi sia nessuna prova della sussistenza e consistenza della pensione di invalidità indicata da controparte.

Per tali motivi, quindi, non sussistendo prova alcuna che il figlio sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il Tribunale rigetta la domanda. Nulla sulle spese.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta di affido condiviso - assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne convivente con il padre richiedente l'assegno

R.G. n. 1085/10 - Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

Il ricorrente instava affinché il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso del figlio e la previsione di un assegno di euro 650,00 a carico della madre quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e per vacanze estive e invernali) a carico di ciascun genitore.

La resistente chiedeva la reiezione di tutte le avversarie domande, salvo la ripartizione al 50% delle spese straordinarie (mediche e scolastiche).

Il Tribunale, disattesa la domanda di affidamento condiviso per il raggiungimento della maggiore età del figlio, determinava a carico della madre, quale contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (studente), un assegno di € 200,00 mensili oltre il pagamento del 50% delle spese limitatamente a quelle mediche (non coperte dal S.S.N.) e scolastiche straordinarie. Mentre le spese connesse alle vacanze, stabiliva il Tribunale che rimanessero a carico del genitore che decideva di sostenerle. Riteneva, infatti, il Collegio che nessuna ragione può giustificare il pressoché totale esonero, richiesto dalla resistente, dall'obbligo inderogabile di contribuire al mantenimento della prole, tanto più, come nel caso di specie, in assenza di adeguata prova di perdita di capacità lavorativa in dipendenza di patologie allegate.

Pertanto, la somma stabilita quale contributo per il mantenimento a carico della madre veniva determinata in base alle risorse economiche della resistente, che non potevano giustificare, in assenza di prova contraria fornita dal ricorrente, la richiesta contribuzione nella misura indicata da quest'ultimo (euro 650,00). Spese interamente compensate stante l'esito complessivo del giudizio.

Modifica delle condizioni di separazione

Riduzione assegno di mantenimento a favore della prole e revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie

Modifica delle condizioni relative alle spese straordinarie

R.G. n. 158/2010 – Giudice Relatore dott. Vincenzo Domenico Scibetta

La resistente aderiva alla riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e quella di revoca dell'assegno relativo al proprio mantenimento richiesta dal ricorrente ed insisteva nell'istanza ex art. 709 ter cpc.

Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di separazione, accoglieva il ricorso limitatamente alla diminuzione dell'assegno di mantenimento della prole ed alla revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie. Rigettava, invece ogni altra istanza delle parti.

Riteneva, infatti, il Tribunale che, l'istanza di modifica delle condizioni relativa alle spese straordinarie fosse palesemente infondata, perché priva di alcun riferimento a circostanze concrete.

Riteneva, altresì, il Tribunale che l'istanza ex art. 709 ter cpc dovesse essere rigettata perché generica e sprovvista di prova in ordine alla sussistenza di grave inadempienza del ricorrente, a comportamenti pregiudizievoli per i minori o ostativi al concreto svolgimento delle modalità di affidamento.

Altrettanto apodittica e immotivata veniva ritenuta dal Tribunale la richiesta della resistente di modifica degli accordi di separazione rivolta a vietare la presenza di terzi agli incontri padre-figli.

Il Tribunale respingeva, inoltre, la richiesta della resistente di assegnazione della casa di vacanze, sulla quale il Tribunale riteneva di non poter disporre trattandosi di abitazione diversa dalla casa coniugale.

Veniva, altresì, rigettata ogni altra istanza di contenuto pecuniario perché incompatibile con il rito. Spese integralmente compensate per effetto della reciproca soccombenza.

Modifica delle condizioni di separazione

Affidamento del minore e collocamento dello stesso e modalità di visita

R.G. n. 617/11 - Presidente dott. Angelo Gin Tibaldi - Giudice Relatore dott. Andrea Carli

Il Tribunale disponeva C.T.U. volta a valutare le capacità genitoriali di entrambi i genitori al fine di stabilire: quale fosse l' "assetto" di affidamento che corrispondeva maggiormente al prevalente interesse del figlio minore, in termini di cura, educazione e benessere di quest'ultimo, precisando, altresì, quale fosse la migliore residenza e quali fossero le migliori modalità di visita da parte del genitore non collocatario.

Espletata la C.T.U., sulla scorta delle risultanze della stessa, il Tribunale confermava i provvedimenti già in essere, salvo stabilire che i Servizi Sociali competenti per territorio tenessero monitorato l'intero nucleo familiare nel prevalente interesse della prole. Spese di C.T.U. per 2/3 a carico del ricorrente e per 1/3 a carico di parte resistente. Spese di procedura interamente compensate.

Modifica delle condizioni di divorzio

Regime di affidamento della prole e modalità di visita

Riduzione assegno mantenimento

Presidente dott. Angelo Gin Tibaldi - Giudice Relatore dott.ssa Maria Rita Serri

Il Tribunale disponeva l'affidamento condiviso del figlio ai genitori ex art. 155 cc non essendovi alcun motivo ostativo. Quindi il Tribunale riteneva, altresì, che, in presenza di modalità di visita con cui il figlio trascorrevva per sua scelta una settimana con il padre e una con la madre, fosse conforme all'interesse del figlio medesimo che il padre lo tenesse con sé a settimane alterne (da sabato a sabato). Inoltre, il Tribunale disponeva, in considerazione del tempo di permanenza con il padre, la diminuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio ad euro 300,00 da versare alla madre. Il Tribunale rigettava la domanda della resistente di aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia non ritenendo la domanda stessa sufficientemente motivata dalla circostanza che la figlia non frequentasse il padre e considerando perciò, all'opposto, adeguato l'assegno di mantenimento per figlia, come stabilito dalle parti negli accordi di divorzio. Spese di giudizio integralmente compensate stante la natura della causa.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta riduzione assegno per il mantenimento della prole

R.G. n. 521/11 - Presidente dott. Angelo Gin Tibaldi - Giudice Relatore dott. Angelo Gin Tibaldi

Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi depositata dal ricorrente, considerata la cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del ricorrente medesimo, unitamente alla elevata esposizione debitoria e considerato, altresì, il salario di euro 1.300,00 percepito da esso ricorrente, riduce l'assegno di mantenimento per la figlia da euro 500,00 ad euro 250,00.

Riteneva, infatti, il Tribunale che il peggioramento delle condizioni economiche, così come motivato, giustificasse la riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole. Resistente non comparsa. Spese a carico di "chi le ha anticipate".

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta riduzione del contributo di mantenimento dei figli

R.G. n. 298/10 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dott.ssa Sara De Magistris, dott. Andrea Carli

In mancanza di documentazione concernente il fatturato all'epoca dell'omologa di separazione delle società di cui il ricorrente è amministratore unico, non è possibile appurare la sussistenza dell'effettivo mutamento delle circostanze economiche del ricorrente e pertanto il ricorso ex art. 710 cpc per la riduzione dell'assegno di mantenimento, va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite in ragione della soccombenza.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta riduzione del contributo di mantenimento della figlia

R.G. n. 328/10 - Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

I soli presumibili oneri connessi alla nascita del figlio generato da una nuova unione, non possono giustificare la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento concordato in sede di divorzio, tanto più in considerazione del fatto che la compagna del ricorrente risulta prestare attività lavorativa (la circostanza è stata ammessa in sede di udienza camerale dallo stesso ricorrente). In sede di revisione, inoltre, non è ammissibile una domanda di compensazione di cui, comunque, si segnala l'infondatezza stante il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento del minore da cui discende il divieto di riduzione a compensazione di crediti vantati dal genitore obbligato al pagamento nei confronti del genitore beneficiario. Condanna alle spese di lite stante la soccombenza del ricorrente. (reclamo rigettato dalla Corte d'Appello che conferma la decisione del Collegio).

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie

R.G. n. 1504/10 - Presidente Relatore dott. Marino Marongiu

Il Tribunale a parziale modifica delle condizioni della separazione riduce l'assegno di mantenimento in favore della moglie in considerazione della cessazione e cancellazione a seguito di liquidazione concorsuale della società di cui il ricorrente era amministratore unico, in quanto circostanza sopravvenuta e documentata (visure in atti). Il Tribunale ritiene che l'originario assegno posto a carico del ricorrente risulta sproporzionato rispetto alla situazione alla data del giudizio di revisione: il marito, a seguito della cessazione dell'attività, ha dovuto reperire un rapporto di lavoro come dipendente con un reddito mensile lordo decisamente inferiore a quello goduto in precedenza (le dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente, non sono state validamente contestate dalla moglie ed evidenziano redditi dello stesso molto ridotti rispetto al periodo precedente la separazione). Disposta la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.

Modifica delle condizioni di separazione e divorzio

Richiesta di versamento diretto al datore di lavoro

R.G. n. 205/11 - Presidente dott. Marino Marongiu - Giudice Relatore dott. Andrea Carli

Viene dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 710 cpc con il quale si chiede al Tribunale di ordinare al datore di lavoro del resistente, il versamento diretto di quanto dovuto dallo stesso a titolo di mantenimento di moglie e figli. Ai sensi dell'art. 8 terzo comma legge 898/1970, il beneficiario dell'assegno può, previa messa in mora, agire direttamente nei confronti del datore di lavoro, in presenza di un titolo esecutivo (il titolo su cui si fonda la pretesa è costituito dal provvedimento presidenziale reso nel corso del processo di divorzio), così da rendere superfluo l'ordine del pagamento diretto da parte del Giudice. Spese di lite compensate tra le parti.

(In considerazione della materia trattata e del pacifico inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento in questione)

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta modifica affidamento e collocamento della minore

R.G. n. 557/11 - Presidente Relatore dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Viene rigettato il ricorso ex art. 710 cpc per la modifica dei provvedimenti relativi all'affidamento, nel caso in cui non vi sia una contestazione dell'affido condiviso e del collocamento, ma viene contestato alla madre il mero ostruzionismo che la stessa avrebbe posto in essere volto ad impedire i normali rapporti tra padre e figlio. Ostruzionismo del quale il ricorrente non fornisce, comunque, alcuna prova concreta.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne

Richiesta modifica revoca dell'assegno di mantenimento della moglie

R.G. n. 709/11 - Presidente Relatore dott. Vincenzo Domenico Scibetta

La cancellazione dal registro delle imprese viene ritenuta frutto di una decisione volontaria del ricorrente in quanto nei periodi precedenti alla cancellazione la società del ricorrente presentava redditi tutt'altro che sintomatici di una crisi aziendale tale da determinare la cessazione dell'attività. La domanda ex art. 710 cpc avanzata dal marito per la riduzione dell'assegno di mantenimento alla moglie deve, pertanto, essere rigettata.

Invece l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne viene accolta risultando pacifico che la figlia lavora come barista percependo un proprio reddito.

Disposta l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza.

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta revoca assegnazione casa

R.G. n. 2482/11 - Presidente dott. Marino Marongiu - Giudice Relatore Dott. Andrea Carli

Vengono meno i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla moglie nel momento in cui la figlia ha raggiunto autonomia economica e ha lasciato la casa coniugale per creare un proprio nucleo familiare. Il Tribunale, pur rigettando la domanda di condanna al rilascio del bene in quanto inammissibile in sede di modifica ex art. 710 cpc, dichiara il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, revocando quanto disposto in tal senso in sede di sentenza di divorzio.

Le spese di lite, liquidate secondo equità non essendo stata depositata alcuna nota spese, vengano poste in capo a parte resistente in ragione della sostanziale soccombenza.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di affido condiviso

Richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli

R.G. n. 698/10 - Presidente dott. Andrea Carli - Giudice Relatore dr.ssa Maria Rita Serri

L'affido esclusivo ad un solo genitore è consentito solo allorquando il condiviso sia contrario all'interesse del minore e cioè quando emergano elementi di tale gravità da escludere o comunque far seriamente dubitare dell'idoneità genitoriale di uno dei due coniugi.

L'assegno viene diminuito in conseguenza alla diminuzione reddituale dell'obbligato.

Spese compensate stante la reciproca soccombenza.

Modifica delle condizioni di separazione

Mancanza di giustificati motivi

Richiesta di risarcimento ex art. 96 cpc

R.G.V. n. 1505/10 - Presidente Relatore dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Per la modifica delle condizioni della separazione è necessaria la sussistenza di giustificati motivi. Inesistenti nel caso in specie (le condizioni economiche della ricorrente non sono mutate rispetto all'epoca della separazione).

Il risarcimento ex art. 96 cpc può essere disposto solo nel caso in cui venga offerta prova circa l'esistenza dell'ammontare del danno subito per effetto dell'instaurazione di un giudizio infondato.

Condanna della ricorrente alle spese di lite (lite temeraria: la ricorrente "pretenderebbe di mettere in discussione un accordo raggiunto meno di un anno prima del deposito del ricorso deducendo circostanze palesamente irrilevanti conseguentemente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di lite").

Modifica delle condizioni di divorzio

Richiesta da parte della moglie al Tribunale Italiano di accertare in capo al marito l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento in favore della figlia così come già quantificato da sentenza straniera

R.G. n. 2152/10 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dr.ssa Vincenzo Domenico Scibetta

Il Tribunale di Bergamo rileva la propria incompetenza per materia (trattandosi di procedimento per cui è competente la Corte d' Appello di Brescia: "ai sensi dell'art. 67 legge 31 maggio 1995 n. 218 in caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento e che la sentenza straniera unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata").

Compensate le spese di lite.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta da parte del marito di essere sollevato dall'obbligo di versare a favore della moglie il contributo per le spese di locazione

Richiesta avanzata dalla moglie di costituire un usufrutto

R.G. n. 813/10 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dr.ssa Sara De Magistris

Stante l'avvenuta prova del mutamento delle situazioni economiche delle parti, il Tribunale riduce il contributo per le spese di locazione.

Rigetta l'istanza avanzata dalla moglie di costituire un usufrutto a proprio favore, potendo l'usufrutto essere costituito solo "dalla legge o dalla volontà dell' uomo" ed essendo le ipotesi di usufrutto giudiziale eccezionali e tipiche.

Ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dal ricorrente in quanto generiche e relative a circostanze da provare documentalmente altresì ritenute inammissibili le istanze di prova orale formulate dalla resistente in quanto genericamente formulate e irrilevanti.

Spese compensate stante la reciproca soccombenza.

VIENE PROPOSTO RECLAMO: Il reclamo avverso il suddetto decreto viene rigettato ed il decreto confermato per i medesimi motivi di cui al decreto impugnato. Spese compensate tra le parti.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta di un ordine nei confronti del marito di reperire un' idonea abitazione ove stare con i figli

Richiesta di escludere la facoltà prevista in sede di separazione al padre di vedere i figli presso l'ex abitazione coniugale

R.G. n. 2618/10 - Presidente dott. Angelo Gin Tibaldi - Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

Viene rigettata la prima domanda, non trovando la stessa alcun fondamento normativo (ordine nei confronti del marito di reperimento di idonea abitazione da poter stare con i figli).

Viene accolta la secondo domanda, in considerazione del pregiudizio che può derivare alla serenità dei figli dal clima di ostilità inevitabilmente connesso alla non più condivisa presenza del marito nella casa coniugale (nell'interesse superiore dei minori, quindi, le visite tra il padre ed i figli dovranno svolgersi in luogo diverso dalla casa coniugale fermi i vigenti tempi di permanenza).

L'esito della controversia giustifica la compensazione per ½ delle spese processuali con condanna della ricorrente alla rifusione in favore del resistente della restante parte per la prevalente soccombenza della stessa.

Modifica delle condizioni di divorzio

Ricorso presentato dalla parte personalmente

R.G. n. 3023/10 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi

Il ricorso viene dichiarato "IRRICEVIBILE", in quanto la procedura ex. Art. 710 cpc prevede obbligatoriamente l'assistenza del difensore (anche uno solo per entrambi i coniugi).

Modifica delle condizioni del divorzio

Revoca del mantenimento del figlio maggiorenne

R.G. n. 199/10 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dr.ssa Sara De Magistris

L'obbligo del genitore di mantenere il figlio non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero che egli sia stato posto nelle condizioni concrete per poter essere autosufficiente, senza però averne tratto utile profitto per sua colpa o per sua discutibile scelta. Non viene accolta la richiesta del padre di non provvedere più al mantenimento del figlio da poco maggiorenne, in quanto la madre da prova che egli si sta operando per ricercare un lavoro, che ancora non ha trovato (la resistente ha documentato che il figlio è iscritto nelle liste di collocamento, che lo stesso ha conseguito l'attestato di operatore elettronico e che ancora minorenni aveva svolto periodi di tirocinio lavorativo e presentato domande di assunzione). Rifusione delle spese nei confronti della moglie e compensate nei confronti del figlio intervenuto volontariamente in giudizio.

Modifica delle condizioni di divorzio

Revoca o diminuzione del mantenimento del figlio maggiorenne

R.G. n. 620/10 - Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

Il figlio ha una pensione di invalidità di € 267,00. Essa non viene ritenuta sufficiente per essere considerato in grado di mantenersi senza un contributo da parte dei genitori.

Viene però ridotto il contributo (in € 100,00), stanti le peggiorate condizioni economiche dell' obbligato.

Stante la contumacia della resistente, le spese di causa anticipate dal ricorrente restano a carico dello stesso.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta da parte del marito di soppressione dell' obbligo del versamento alla sola moglie del canone pagato dal conduttore che occupa l' appartamento al piano terra della casa coniugale (condizione concordata in sede di separazione consensuale)

R.G. n. 1517/10 - Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Giudice Relatore dott. Costantino Ippolito

Tale richiesta è la conseguenza della cessata locazione dell' immobile. Viene respinta, in quanto il Tribunale sostiene che, se anche all'attualità l'immobile non è locato, non per questo viene meno il diritto della moglie a percepire i canoni di eventuali locazioni future (in caso di stipulazione di una nuova locazione resta fermo l'obbligo del versamento dei canoni alla resistente da parte del ricorrente che ha ancora la disponibilità dell'immobile).

Spese compensate (le spese del procedimento vengono interamente compensate in considerazione dei motivi posti a fondamento della decisione in confronto al contenuto della difesa delle parti).

Modifica delle condizioni di separazione

Aumento dell'assegno in favore della figlia

Riconferma di un assegno in favore della moglie, anche se tra le condizioni di separazione si era concordato che lo stesso era "a termine"

Richiesta di liquidazione della quota del 40% del TFR percepito dal marito

R.G.V. n. 161/10 - Presidente dott. Ezio Siniscalchi - Giudice Relatore dott. Andrea Carli

L'esiguo aumento del reddito dell' obbligato (€ 200) non è così significativo da comportare un aumento degli assegni già stabiliti, ma viene comunque aumentato di € 100 l' assegno in favore della figlia, in quanto il padre già da qualche tempo aveva provveduto ad aumentarlo spontaneamente di tale cifra.

Viene rigettata la richiesta di un assegno in favore della moglie, ritenendo il Tribunale che non vi siano giustificati motivi.

La richiesta di liquidazione della quota del 40% del TFR percepito dal marito non può essere accolta poiché tale istituto è previsto solo nell' ipotesi di divorzio tra i coniugi.

La ricorrente viene condannata alla rifusione delle spese al resistente (liquidate in via equitativa non essendo stata deposita la nota spese).

VIEVE PROPOSTO RECLAMO: la moglie insiste per il ripristino del proprio assegno

La Corte d' Appello accoglie il reclamo, ritenendo che esistano i giustificati motivi (la reclamante a causa del suo stato di disoccupazione non è ancora in grado di produrre un reddito sicuro, inoltre non può costituire motivo di preclusione alla richiesta di fissazione dell'assegno di mantenimento il fatto che tra le parti fosse stata concordata la scadenza 12.09.2009 di tale obbligo da parte del marito, stante il tenore dell'art. 156, ult. comma, c.c.) per accogliere la richiesta della moglie. Ripristina quindi l'assegno.

Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Modifica delle condizioni di separazione

Richiesta dell'irrogazione delle sanzione previste ex art. 709 ter comma secondo cpc

R.G.V. n. 3155/10- Presidente dott. Marino Marongiu - Giudice Relatore dott. Vincenzo Domenico Scibetta

Le sanzioni previste ex art. 709 ter comma secondo cpc non possono essere irrogate se la condotta non conforme all'interesse del figlio si è verificata un'unica volta.

Non possono essere irrogate nemmeno se il mancato versamento dell' assegno a favore del figlio per alcune mensilità sia giustificato dalla mancanza di redditi.

In considerazione dell'esito della controversia viene disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.